

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA
E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

Approvato con Delibera C.C. n. 10 del 25/01/2023

Modificato con Delibera C.C. n.... del....

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Responsabilità. Cautele
- Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 7 Atti a disposizione del pubblico
- Art. 8 Adozione, affiliazione, unione civile e convivenza di fatto

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI. SEPOLTURA

- Art. 9 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 11 Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 12 Sepoltura di nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche

CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 13 Periodo di osservazione dei cadaveri
- Art. 14 Depositi di osservazione dei cadaveri
- Art. 15 Sale per il commiato

CAPO IV – FERETRI

- Art. 16 Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 17 Verifica e chiusura feretri
- Art. 18 Tipologia dei feretri
- Art. 19 Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

CAPO V – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Art. 20 Dell'esercizio dell'impresa funebre
- Art. 21 Principi generali dell'attività funebre
- Art. 22 Servizi e trattamenti funebri
- Art. 23 Attività accessorie
- Art. 24 Doveri professionali dell'impresa
- Art. 25 Titolo abilitativo
- Art. 26 Divieti

CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 27 Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 28 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 29 Autofunebri
- Art. 30 Rimessa delle autofunebri
- Art. 31 Riti religiosi
- Art. 32 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 33 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 34 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- Art. 35 Trasporto in luogo diverso dal cimitero
Art. 36 Trasporto all'estero o dall'estero
Art. 37 Trasporto di ceneri e resti

CAPO VII – RISCOントRO DIAGNOSTICO

- Art. 38 Riscoントro diagnostico ed autopsia

CAPO VIII – CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

- Art. 39 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

CAPO IX – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- Art. 40 Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Art. 41 Ubicazione dei cimiteri
Art. 42 Disposizioni generali – Vigilanza
Art. 43 Reparti speciali nel Cimitero
Art. 44 Ammissione nei cimiteri comunali

CAPO II – CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

- Art. 45 Custodia dei cimiteri
Art. 46 Compiti del necroforo
Art. 47 Conservazione dei registri
Art. 48 Piano regolatore cimiteriale
Art. 49 Ossario e cinerario comune

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 50 Inumazione
Art. 51 Tumulazione
Art. 52 Tumulazione provvisoria

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 53 Esumazioni
Art. 54 Esumazioni ordinarie
Art. 55 Esumazioni straordinarie
Art. 56 Estumulazioni
Art. 57 Estumulazioni ordinarie
Art. 58 Estumulazioni straordinarie
Art. 59 Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni
Art. 60 Oggetti da recuperare
Art. 61 Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE

- Art. 62 Cremazione
Art. 63 Autorizzazione alla cremazione
Art. 64 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
Art. 65 Urne cinerarie

Art. 66	Destinazione delle ceneri
Art. 67	Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e resti mortali
Art. 68	Volontà del defunto
Art. 69	Soggetto affidatario
Art. 70	Luogo della conservazione
Art. 71	Autorizzazione all'affidamento delle ceneri
Art. 72	Decesso dell'affidatario
Art. 73	Controlli e sanzioni
Art. 74	Registro degli affidamenti
Art. 75	Dispersioni delle ceneri. Volontà del defunto
Art. 76	Incaricato della dispersione
Art. 77	Autorizzazione alla dispersione
Art. 78	Luoghi di dispersione delle ceneri
Art. 79	Registro delle dispersioni
Art. 80	Inumazione delle ceneri

CAPO VI – DISCIPLINA DEL CIMITERO

Art. 81	Orario
Art. 82	Disciplina dell'ingresso
Art. 83	Traffico veicolare all'interno dei cimiteri
Art. 84	Divieti speciali
Art. 85	Riti funebri
Art. 86	Tenuta dei cimiteri

CAPO VII – LAPIDI, EPIGRAFI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE⁴

Art. 87	Lapidi nei campi di inumazione
Art. 88	Epigrafi
Art. 89	Fiori e piante ornamentali
Art. 90	Ornamenti
Art. 91	Manutenzione delle sepolture

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE

Art. 92	Disposizioni generali sulle concessioni
Art. 93	Oggetto delle concessioni
Art. 94	Durata delle concessioni
Art. 95	Modalità di concessione
Art. 96	Diritto d'uso delle sepolture in concessione

CAPO II – DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 97	Divisioni, Subentri nella titolarità delle concessioni
Art. 98	Traslazioni
Art. 99	Rinuncia aree cimiteriali
Art. 100	Rinuncia di aree libere
Art. 101	Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione – cappelle gentilizie
Art. 102	Revoca
Art. 103	Decadenza
Art. 104	Estinzione

Art. 105 Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 106 Accesso al cimitero
Art. 107 Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri
Art. 108 Recinzione aree – Materiali di scavo
Art. 109 Esecuzione di manufatti e collocazione di ricordi funebri
Art. 110 Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 111 Mappe
Art. 112 Annotazione in mappa cimiteriale
Art. 113 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 114 Schedario dei defunti
Art. 115 Schedario delle concessioni
Art. 116 Segnaletica
Art. 117 Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili
Art. 118 Onoranze funebri particolari

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 120 Cautele
Art. 121 Sepolture private e tumulazioni pregresse
Art. 122 Tariffe
Art. 123 Dirigente responsabile del servizio di polizia Mortuaria
Art. 124 Rinvii
Art. 125 Sanzioni
Art. 126 Entrata in vigore

DEFINIZIONI

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

Accertamento di morte: procedimento per la verifica della cessazione irreversibile delle funzioni vitali di una persona;

Cadavere: si intende la salma sulla quale è stato effettuato l'accertamento della realtà della morte e quindi dopo l'intervento del medico necroscopo;

Camera Mortuaria : locale destinato per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;

Celletta ossario :manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni a richiesta degli aventi titolo;

Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;

Concessioni cimiteriali: concessione in uso di manufatti o di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private;

Crematorio: insieme di locali o edifici adatto a ricevere il feretro per la cremazione;

Cremazione: pratica di sepoltura mediante la quale il cadavere, contenuto nel cofano funebre e' sottoposta ad un processo di combustione;

Deposito di osservazione: locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i corpi delle persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, considerate tali non solo sotto l'aspetto igienico - sanitario, ma anche per una valutazione più complessiva delle condizioni delle abitazioni stesse; morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Estumulazione : si intende togliere i resti del cadavere dal loculo;

Esumazione: si intende togliere dalla fossa scavata nella terra i resti del cadavere che vi era stato sepolto;

Feretro: il contenitore dove viene riposta il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

Imbalsamazione: trattamento particolare permanente del cadavere per sottrarlo al processo di decomposizione

Inumazione: la sepoltura del cadavere, contenuto nel feretro, in terra, in campo comune o in concessione;

Necroscopo: medico nominato dall'Asl con il compito di accertare la morte redigendo apposita certificazione e stabilire il periodo di osservazione della salma;

Obitorio: locale adibito a osservazione e riscontro diagnostico per le persone decedute senza assistenza medica, per quelle a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico legali in caso di sospetto di morte violenta, oppure per il deposito ed il riscontro diagnostico o autopsia o trattamento igienico conservativo di defunti portatori di radioattività

Ossario comune: luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

Osservazione: lasso di tempo che intercorre tra l'accertamento della morte e il momento in cui il cadavere può essere sepolto;

Sale per il commiato: luoghi nei quali il cadavere viene deposto in attesa della sepoltura e dove possono svolgersi riti di saluto. Gestite dai soggetti autorizzati a svolgere attività funebri e devono

rispettare le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie garantendo anche la sorveglianza per la verifica di eventuali manifestazioni di vita;

Salma: si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento della realtà della morte;

Tanatoprassi: cura igienica del corpo dopo la morte per la conservazione temporanea per la veglia funebre;

Tumulazione : il cadavere, contenuto nel feretro, viene deposto in loculo di adeguate dimensioni ;

Traslazione : si intende il trasferimento in altra sede del feretro sia nello stesso cimitero che in un cimitero diverso;

Urna cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

– Riferimenti normativi –

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui:

- alla Costituzione,
- al Titolo VI del R.D. Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 che oltre a trattare di alcune funzioni degli esercenti la professione sanitaria, disciplina la parte cimiteriale, e successive modificazioni,
- al libro terzo titolo I capo II codice civile,
- al D.P.R. n°285/1990 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria,
- alle Circolari del Ministero della Salute/Sanità Pubblica n.24/1993 contenente chiarimenti in merito al Regolamento di Polizia Mortuaria e n° 10/1998 circa il trattamento dei resti mortali che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni,
- al DPR n. 396/2000 Regolamento di stato civile,
- alla L.R Toscana n. 16/2000 Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica,
- alla Legge n° 130/2001 recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, **come modificata dalla legge n. 182/2025;**
- al D.P.R. n° 254/2003 con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari,
- alla L.R Toscana n. 29/2004 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,
- alla L.R. Toscana n. 18 /2007 disciplina del trasporto di salme e cadaveri,
- alla L.R. Toscana n. 66/2013 affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti,
- alla Legge n.578/1993 e D. Ministero della Sanità n. 582/1994 : norme per l'accertamento e la certificazione di morte.

Art. 2

– Oggetto –

1. Il presente Regolamento ha per oggetto, per quanto rientrante nella potestà regolamentare del Comune, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il Regolamento non può contrastare i principi della normativa statale e deve rispettare le norme igienico – sanitarie.

Art. 3

– Finalità –

1. Il presente regolamento intende armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e

delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.

2. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 4

– Competenze –

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile, dei Responsabili incaricati e dell'Ufficiale dello Stato Civile.

2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 31, 112 e 113 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., anche in commistione fra loro, compatibilmente con le funzioni da svolgere.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale e dei responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. In caso di gestione in altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita nei relativi contratti di servizio.

4. Al fine del presente Regolamento:

- a) il Settore Ragioneria ha competenza per l'attività amministrativa della illuminazione votiva;**
- b) il Settore Lavori Pubblici ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc., per l'affidamento e la vigilanza dei rapporti con l'affidatario esterno e per le opere pubbliche eseguite all'interno dei cimiteri da ditte esterne, per l'esecuzione delle esumazioni ordinarie/straordinarie e estumulazioni ordinarie/straordinarie anche per tramite di ditte esterne;**
- c) il Settore Edilizia Privata ha competenza per i lavori eseguiti all'interno dei cimiteri commissionati dai soggetti privati; ha competenza, altresì, per il rilascio delle concessioni cimiteriali ed il loro rinnovo, per l'attività amministrativa delle esumazioni ordinarie/straordinarie e estumulazioni ordinarie/straordinarie;**
- d) l'Ufficiale dello Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, affidamento urne cinerarie e dispersione delle ceneri.**

5. I Responsabili dei Settori sopra indicati di concerto con l'Ufficiale dello Stato Civile e con l'amministrazione devono collaborare fra di loro al fine di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente.

Art. 5

– Responsabilità. Cautele –

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale devono inviare alla Segreteria e ai Servizi Tecnici apposita comunicazione di accesso al cimitero. La comunicazione dovrà pervenire all'Ente almeno tre giorni prima della data fissata per l'accesso. I soggetti privati di che trattasi sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

4. Chiunque richieda uno dei servizi contemplati dal presente regolamento si intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti senza oneri a carico dell'Autorità Comunale o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6

– Servizi gratuiti e a pagamento –

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge o specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio e la visita necroscopica;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) l'estumulazione straordinaria per esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- f) le esumazioni effettuate per esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- g) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie quando non vi sono richieste dei familiari per la sistemazione dei resti diversa dall'ossario comune. In caso contrario saranno dovute le tariffe del servizio per la collocazione dei resti mortali.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e soggette a revisione periodica con atto specifico dell'Amministrazione Comunale.

4. La partecipazione al pagamento delle spese funerarie e di sepoltura da parte del Comune, interventi di natura straordinaria ed eccezionale, sarà valutata caso per caso compatibilmente con i criteri comunali di riferimento e con le dotazioni finanziarie, per i cadaveri di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e siano in carico ai servizi sociali territoriali in relazione al loro disagio economico, previa autorizzazione da parte del Settore Segreteria del Comune di Massa Marittima.

Art. 7

– Atti a disposizione del pubblico –

1. Presso ogni cimitero è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse:

- a) Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90 compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, sul quale sono comunque riportati: i dati personali dei defunti che vengono inumati, tumulati, cremati e le variazioni dovute a seguito di esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- b) L'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

- c) Ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale tramite il sito web o l'albo pretorio on line o nei cimiteri:
- l'orario di apertura o chiusura di ogni cimitero;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..

Art. 8

– Adozione, affiliazione unione civili e convivenza di fatto –

1. Ai fini dell'applicazione del Presente Regolamento ed in tutti i casi da esso previsti:
- i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione;
 - l'unione civile, ai sensi della Legge 76/2016, è equiparata al rapporto di coniugio;
 - nelle unioni di fatto ai sensi della Legge 76/2016, ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati al fine di disporre in caso di morte le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. Tale designazione e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI SEPOLTURA

Art. 9

– Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi –

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi, contenute nel D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, art. 72, comma 2, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto 27 luglio 1934, n. 126, debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La redazione dell'avviso di morte è in capo e sotto la diretta responsabilità della struttura sanitaria, socio – sanitaria o residenziale del luogo ove è avvenuto il decesso **che, nella persona del direttore o di chi è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte o inviarlo telematicamente se redatto in formato digitale entro 24 ore dal decesso..**

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato del Ministero della Salute/Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente al servizio sanitario territoriale di competenza, per l'avvenuto decesso e dovranno essere adottate tutte le cautele individuate e predisposte dalla normativa vigente in materia.

2 bis In caso di morte violenta, l'ufficiale dello stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria.

3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. In tal caso per la denuncia della causa di morte, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. L'accertamento della morte è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione.
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale.
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopico dell'azienda sanitaria territorialmente competente in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

7. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08:00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso, purché la richiesta dell'azienda sanitaria sia pervenuta tempestivamente; in caso contrario il termine delle 24 ore decorre dal ricevimento della suddetta richiesta.

8. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'azienda sanitaria nel cui territorio detto Comune è compreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una azienda sanitaria diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'azienda sanitaria di residenza.

9. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove la scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10

– Rinvenimento di parti di cadavere –

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione alla Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e alla azienda sanitaria competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda sanitaria incarica del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11

– Autorizzazione alla sepoltura –

1. L'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso e comprende l'autorizzazione al trasporto del defunto.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura, negli appositi spazi del cimitero, di parti di cadavere od ossa umane di cui al precedente articolo 10.

Art. 12

– Sepoltura di nati morti, feti, prodotti abortivi e parti anatomiche –

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, viene rilasciata specifica certificazione medica da inviare al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di età presunta di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria. I genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della possibilità di richiedere la

sepoltura ed esprimono alla medesima, la volontà di avvalersene. La Direzione Sanitaria inoltra all'Azienda Sanitaria la certificazione circa la richiesta pervenuta indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo. L'Azienda sanitaria rilascia il permesso di trasporto e di seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

3. Nei Cimiteri Comunali, presso la specifica area, a richiesta dei genitori, possono essere inumati con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di età presunta inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Autorità Sanitaria, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

5. Analogicamente, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili (arti inferiori, superiori, o parti di essi), le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla Azienda Sanitaria competente per il territorio e le suddette parti anatomiche in caso di amputazione sono avviate a sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata. La stessa persona può, entro 48 ore dall'amputazione, richiedere alla Azienda sanitaria, tramite la struttura sanitaria di cura o di ricovero, diverse modalità di inumazione, tumulazione o cremazione.

6. Nei Cimiteri comunali, presso specifica area, possono essere inumate parte anatomiche.

CAPO III

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 13

– Periodo di osservazione dei cadaveri –

1. Non è possibile procedere alla sepoltura prima che sia compiuto il periodo di osservazione previsto dalla normativa. In caso di morte violenta o sottoposta ad accertamenti in ordine alle cause è necessario attendere il nulla osta alla sepoltura dell'Autorità Giudiziaria.

2. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento o altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo. Il cadavere può essere chiuso in cassa prima delle 24 ore quando il medico necroscopo avrà accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.

3. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

4. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute/Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del responsabile del servizio di igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

5. Le salme di persone morte in abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consiglino di non compiersi il periodo di osservazione, devono essere trasportate all'obitorio o al deposito di osservazione. Il trasporto dovrà essere eseguito con cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali

manifestazioni di vita.

7. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso

Art. 14

– Depositi di osservazione dei cadaveri –

1. Il Comune di Massa Marittima non dispone di camera mortuaria idonea all'utilizzo quale deposito di osservazione o di obitorio. Per lo svolgimento di tali servizi si può avvalere di strutture gestite da operatori pubblici o privati mediante convenzione.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali il Servizio Sanitario territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'Autorità Giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate.

4. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

6. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti organi dell'ASL, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR n. 185/1964.

8. La sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

9. A richiesta dei familiari, con spese a carico degli stessi, il corpo della persona deceduta può essere trasportato, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo di decesso:

- a) alla sala del commiato;
- b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
- c) alla abitazione propria o dei familiari;
- d) all'obitorio di struttura sanitaria;
- e) in Chiesa.

Art. 15

– Sale per il commiato –

1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.

2. L'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine di rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Le sale di commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Regione.

4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze (intendendo per tali 200 metri dal confine di ciascuna proprietà).

5. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti sul proprio territorio avvalendosi dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per gli aspetti igienici - sanitari.

6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato, entro il primo mese di ogni anno.

CAPO IV

FERETRI

Art. 16

– Deposizione del cadavere nel feretro –

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in un feretro avente le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro se destinati ad inumazione.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti in tessuto naturale biodegradabile, eliminando qualsiasi altro oggetto non degradabile, o, in alternativa, dignitosamente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità/Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per i deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute/Sanità, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestirne i corpi degli indumenti che indossavano all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la persona defunta, e ciò quando essa sia nuda, sia quanto essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari o altro, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare l'eventuale contaminazione ambientale.

Art. 17

– Verifica e chiusura feretri –

1. La verifica della regolarità della chiusura del feretro viene affidata all'incaricato dell'impresa funebre che esegue il trasporto, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

3. In relazione a quanto previsto dal precedente comma e per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico sanitarie.

4. Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo secondo le modalità previste dal Ministero della Sanità.

Art. 18

– Tipologia dei feretri –

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre così come espressamente indicato dalla legge;

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
- le caratteristiche tecniche e la confezione del feretro devono corrispondere a quanto previsto dall'art. 75 del DPR 285/1990;
- è possibile l'impiego di feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno purché di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità/Salute;
- prima di procedere all'inumazione di cadaveri provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali è stata prevista la doppia cassa, occorre praticare dei tagli nella cassa di metallo per favorire il processo di mineralizzazione;
- i feretri provenienti da altri comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni per la tumulazione, nonché gli art. 27, 28, 29, 30 DPR 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero.

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno come da art. 30 del DPR n. 285/1990.

e) per la cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al comune di decesso,
- racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal comune di decesso,
- racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
- I cofani devono essere realizzati con gli spessori minimi consentiti.

f) per il trasporto di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva:

- vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b) precedente.

2. Qualora un cadavere, già sepolto, venga esumato o estumulato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte della Asl, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

3. Qualora il cadavere provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per comune di partenza.

4. Può essere autorizzato l'uso di valvole o altri dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità ,idonei a fissare o a naturalizzare i gas della putrefazione.

Art. 19

– Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento –

1. Sul piano superiore esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto contenuto.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. In caso di trasporto fuori comune o all'estero i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

4. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile, sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

CAPO V

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 20

– Dell'esercizio dell'impresa funebre –

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Il responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.

4. E' fatto obbligo alle imprese certificare al Comune:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza dei servizi;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- c) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- d) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori,
- e) l'idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
- f) l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui al Codice Penale.

Art. 21

– Principi generali dell'attività funebre –

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta delle seguenti prestazioni che necessitano di singoli titoli abilitativi:

- a) disbrigo su mandato, come agenzia d'affari, delle incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
- b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere.

2.L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi di legge.

3.L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.

Art. 22

– Servizi e trattamenti funebri –

1. I servizi e trattamenti funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre comporta oltre a quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento, anche le seguenti attività:

- trasporto della salma durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- assistenza alla composizione della persona deceduta;
- fornitura feretro e incassamento del cadavere;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero di destinazione;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario.

3. L'impresa nello svolgimento dell'attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Art. 23

– Attività accessorie –

1. L'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie:

- arredo camera mortuaria o sala del commiato;
- vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatoprassi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione di lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

Art. 24

– Doveri professionali dell'impresa –

1.E' obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato, i prezzi praticati e le eventuali tariffe comunali di inumazione e tumulazione;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali.

6.L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Art. 25

– Titolo abilitativo –

1.Le imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di pubblica sicurezza, saranno munite, qualora intendono vendere feretri ed altri articoli funerari, della prescritta autorizzazione commerciale.

2. Qualora esercenti direttamente il trasporto funebre dovranno disporre di apposita rimessa per autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. L' idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature è accertata dal Servizio Sanitario territorialmente competente salve comunque le diverse competenze dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e dei VV.F..

Art. 26

– Divieti –

1. E' fatto divieto alle imprese di:

- a) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente;
- b) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
- c) offrire servizi nei locali dei luoghi di cura, negli obitori e nelle immediate vicinanze o ricorrere ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all' interno dei luoghi di cura o di degenza e all' interno dei cimiteri;
- d) sostare negli obitori oltre il tempo strettamente necessario alla consegna del cofano e alla saldatura dello stesso;
- e) sostare all' interno dei locali del Comune, nonché negli uffici dei servizi cimiteriali, oltre il tempo necessario per esplicitare gli incarichi ricevuti;
- f) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari pattuiti e per altro motivo privato;
- g) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- h) effettuare trasporti funebri in assenza dell' autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la persona deceduta lungo tutto il percorso.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 27

– Disciplina dell'attività di trasporto funebre –

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari, modalità e percorsi dei trasporti funebri;
- orari di arrivo ai cimiteri;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura.

3. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio dell'Amministrazione Comunale, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

4. Il Comune non esercita attività di trasporto funebre.

Art. 28

– Modalità del trasporto e percorso –

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo del defunto dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, seguendo il percorso più breve, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.

Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

2. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre il corpo della persona deceduta a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

4. Qualora ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa.

5. E' consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.

Art. 29

– Autofunebri –

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

2. I mezzi conformi alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 285/90 possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall' Unità Sanitaria Locale competente per territorio, che ne devono controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 30

– Rimessa delle autofunebri –

1. Le imprese dovranno disporre di apposita rimessa rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente salve comunque le diverse competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e dei VV.FF..

2. Le rimesse devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Art. 31

– Riti religiosi –

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 32

– Trasferimento di salme senza funerale –

1. Per i trasporti di salme al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di

vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea auto funebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Asl, può anche autorizzare il trasporto all'interno di abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

5. Del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata, anche per fax o posta elettronica certificata, unitamente alla dichiarazione o avviso di morte e all'attestazione medica redatta su apposito modulo:

- all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma;
- all'Azienda Sanitaria locale territorialmente competente per il luogo di destinazione della salma;
- al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

6. Salvo il trasporto in abitazione privata, il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione del corpo della persona deceduta, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni, anche via fax o posta elettronica certificata, ai soggetti di cui ai primi due punti del precedente comma.

Art. 33

– Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività –

1. Nel caso di morte di malattie infettive – diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché la salma sia trasportata al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per i defunti che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 34

– Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione –

1. A domanda degli interessati, è autorizzato il trasporto di cadaveri nei cimiteri di altri Comuni dal Sindaco o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396,

2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata:

- o dall'autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile dove è avvenuto il decesso o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione;
- o nulla osta rilasciato dal medico pubblico responsabile dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente;

- comunicazione del trasporto indirizzata al sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

3. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero di destinazione, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sul cofano. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

5. Per i morti di malattie infettive – diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco o suo delegato osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Art. 35

– Trasporto in luogo diverso dal cimitero –

1. Il trasporto dei defunti nell'ambito del Comune è autorizzato dal Sindaco o suo delegato a seguito di domanda degli interessati e con spese a loro carico.

Art. 36

– Trasporto all'estero o dall'estero –

1. I trasporti di cadaveri per e da altro Stato sono regolamentati in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, resa esecutiva e ratificata con Regio Decreto 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

2. Il trasporto è autorizzato dal Sindaco o suo delegato del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 37

– Trasporto di ceneri e resti –

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane, di resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge e riportanti i dati identificativi del defunto.

CAPO VII

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 38

– Riscontro diagnostico ed autopsia –

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

CAPO VIII

CADAVERI A DISPOSIZIONE DELLA SCIENZA

Art. 39

– Cadaveri a disposizione della scienza e prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico –

1. Nel caso di cadaveri a disposizione della scienza e per il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, si applicano gli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

CAPO IX

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 40

– Autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri –

1. Per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si seguono gli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 41

– Ubicazione dei Cimiteri –

1. Il Comune di Massa Marittima provvede al servizio del seppellimento nei Cimiteri comunali del Capoluogo e delle frazioni di Prata e Tatti.

2. Nei Cimiteri Comunali sono previste le seguenti tipologie di conferimenti:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) loculi individuali;
- c) cappelle di famiglia;
- d) ossari individuali per tumulazione di resti mortali, atti a raccogliere anche le urne cinerarie;
- e) ossario comune;
- f) specifica area per inumazione feti, prodotti abortivi e parti anatomiche;
- g) cinerario comune (solo nel Cimitero del Capoluogo).

Art. 42

– Disposizioni generali - Vigilanza –

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al D.P.R. 285/1990.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale interno o di terzi e avvalendosi dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri, di resti ossei, resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche, devono essere svolte dal personale addetto al cimitero o dalla ditta appaltatrice incaricata all'espletamento dei servizi cimiteriali e solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

Art. 43

– Reparti speciali nel Cimitero –

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto che preveda particolari esigenze di inumazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico dei richiedenti.

3. Per particolari circostanze ed in via eccezionale, con deliberazione del Consiglio Comunale possono essere istituiti altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dall'Amministrazione Comunale con delibera consiliare.

Art. 44

– Ammissione nei cimiteri comunali –

1. Nei Cimiteri Comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione e di sesso, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Nei Cimiteri Comunali, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono altresì ricevute i cadaveri, i resti mortali e le ceneri:

- a) dei nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- b) del coniuge di residente nel Comune;
- c) del coniuge, dei genitori o figli di sepolti nel cimitero;
- d) delle persone che risultino essere state in vita concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- e) delle persone che abbiano dovuto spostare la residenza dal Comune di Massa Marittima presso case di riposo per anziani, comunque denominate, ubicate in altri Comuni nei quali si sia verificato il decesso;
- f) delle persone che abbiano avuto la residenza per almeno 20 anni nel Comune;

3. Nei Cimiteri Comunali possono essere accolte le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.

4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale e di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

5. Limitatamente ai resti mortali e le ceneri di persone che non hanno risieduto nel Comune di Massa Marittima per il tempo necessario, potranno tuttavia essere depositi, a richiesta del concessionario o dei suoi aventi titolo, in loculi o cellette ossario già in concessione e per il tempo residuo della concessione.

6. E' consentita l'inumazione di cassette contenenti resti mortali e/o contenitori biodegradabili per ceneri sia nelle fosse del campo comune che nelle aree e manufatti in concessione, previo pagamento di diritti di introduzione. Nel caso di inumazione in campo comune sono applicabili esclusivamente per il coniuge, il genitore, il figlio di persona già inumata.

7. In deroga a quanto disposto nei precedenti comma, il Sindaco può autorizzare, a seguito di presentazione di motivata domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di cadaveri o di resti mortali di persone morte fuori dal Comune e non residenti in vita nel Comune, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie.

8. Possono essere accolte a seguito di valutazione della Giunta comunale, salme e resti mortali di persone illustri che hanno onorato in vita la Città di Massa Marittima con l'alto valore delle loro opere, del loro lavoro, del loro particolare impegno nei rispettivi ambiti.

9. Le sepolture per inumazione nel campo comune sono assegnate gratuitamente esclusivamente in presenza di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; negli altri casi è soggetta al pagamento dei soli servizi cimiteriali sulla base delle tariffe in vigore.

10. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di chi ne ha diritto ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

11. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento, nonché l'iscrizione cronologica in apposito registro, anche di natura informatica, secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge in materia.

12. Nel caso di cremazione di cadaveri con dispersione delle ceneri fuori dal cimitero o affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con la modalità di cui al precedente comma, su un registro tenuto presso l'ufficio di stato civile del Comune che ha rilasciato la relativa autorizzazione.

CAPO II

CUSTODIA DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 45

– Custodia dei Cimiteri –

1. La custodia e manutenzione dei Cimiteri è affidata a personale alle dipendenze dell'Amministrazione o dipendente dei soggetti privati a cui è stato affidato lo svolgimento di compiti e servizi inerenti la gestione cimiteriale. Il personale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. L'operatore comunale o l'appaltatore/concessionario individuato deve:

- a) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si ritenessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- b) dare la necessaria assistenza e collaborazione (per quanto di competenza) per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- c) curare l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- d) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
- e) curare la pulizia dei locali ed in generale di tutto il cimitero, sovrintendendo e coordinando l'opera eventualmente prestata da personale esterno;
- f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle croci, ecc..;
- g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti, controllando che il seppellimento avvenga dietro consegna di analogo permesso e con i documenti prescritti a seconda del caso. Sull'apposito registro iscrivere giornalmente:

- le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome ed età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta all'atto di autorizzazione di cui all'art. 11, l'anno,

- il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di protocollo del permesso di seppellimento;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad inumazione, estumulazione, traslazione di cadaveri o di ceneri;
- h) avvertire il medico igienista dell'Azienda Sanitaria Locale per tutte le necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo di conseguenza e con sollecitudine tutte le operazioni che questi gli impartirà;
- i) denunciare all'autorità giudiziaria e al sindaco chiunque esegue sui corpi dei deceduti operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
- j) mantenere un comportamento sobrio, dignitoso e rispettoso nei confronti del pubblico;
- k) usare un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo e/o indossare l'apposita divisa ove prevista;
- l) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale è vietato:

- o eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- o ricevere e/o sollecitare compensi sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- o segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- o esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- o trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca fatto più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e degli altri risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 46

– Compiti del necroforo –

1. Il necroforo:

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti;
- sorveglia le strutture pubbliche e private,
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in loculi, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perché non si verificano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- esegue i lavori di piccola manutenzione, come lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile;
- impedisce che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- si accerta che sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri;
- assiste alle tumulazioni ed esumazioni di cadaveri, e ne redige apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento;

- scava le fosse, riceve i cadaveri alle porte del cimitero e li trasporta al luogo di inumazione o tumulazione, li cala nelle fosse o li depone nei loculi provvedendo a sigillare quelli appartenenti al complesso dei manufatti costruiti dal Comune; riempie le fosse, ripara i cedimenti e ottura le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esuma e trasporta le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, presta opera nelle autopsie e disinfezioni e compie altri simili servizi;
- provvede alla vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 47

– Conservazione dei registri –

1. I registri delle operazioni cimiteriali devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo e gli stessi devono essere custoditi presso il Cimitero e/o presso gli uffici Comunali.

Art. 48

– Piano regolatore cimiteriale –

1. Nel rispetto del T.U. delle Leggi Sanitarie, dato dal R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale comunale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. territorialmente competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

3. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:

- dell'andamento medio della mortalità nelle aree di competenza territoriale, individuate dallo stesso piano, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti dall'ufficio di statistica comunale e da organismi nazionali competenti;
- della valutazione delle strutture ricettive esistenti, distinguendo le dotazioni attuali di posti cadavere per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-cadavere che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro.

4. Ogni cimitero comunale sarà perimetrato da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2,5 metri dal piano di campagna e sarà isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del R.D. 27/07/1934 n. 1265. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

5. Nel piano regolatore cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepoltura private per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali;
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;
- h) aree destinate alla inumazione di feti, prodotti abortivi e parti anatomiche;
- i) camera mortuaria;
- l) locali per il personale di custodia;
- m) eventuali campi, loculi o cellette ossario riservati gratuitamente a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano risieduto o operato per il Comune;

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.

54 del D.P.R. 285/1990.

7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

8. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture a sistema di tumulazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi.

9. Almeno ogni 10 anni Il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale comunale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

10. Per l'approvazione dei progetti dei nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti, saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni e nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

11. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano regolatore cimiteriale, sono recepite dagli strumenti urbanistici comunali.

12. Fino alla predisposizione del piano regolatore cimiteriale la Giunta decide con specifici atti le diverse destinazioni degli spazi all'interno dei cimiteri nell'ambito delle direttive fissate dal presente regolamento.

Art. 49

– Ossario e cinerario comune –

1. Nei cimiteri comunali è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti da esumazioni e estumulazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione; nel cimitero di Massa Marittima è prevista la realizzazione di un cinerario comune per le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 50

– Inumazione –

1. L'inumazione è il seppellimento del cadavere, racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui al Capo IV – FERETRI del presente Regolamento, in una fossa scavata in terra.

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Non è ammessa la scelta dei posti che vengono assegnati in ordine progressivo.
- sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree di concessione della durata ventennale a partire dal giorno del seppellimento, assegnate in forma onerosa ogni qual volta sia richiesta una sepoltura di questo tipo a seguito di stipula di concessione.

3. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, nella forma e dimensione previsto dal piano regolatore cimiteriale. Potrà essere valutata la possibilità di contraddistinguere i cippi con numero progressivo per agevolare la mappatura e la ricerca.

4. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. Nelle sepolture private, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie e altezza previste dal Piano regolatore cimiteriale.

6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 51

- Tumulazione -

1. La tumulazione è il seppellimento di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in manufatti - loculi o colombarini – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali, per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se ciò risulti espressamente indicato dal regolare atto di concessione a suo tempo stipulato.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/1990.

4. E' consentita, indipendentemente dalla presenza del feretro, la collocazione di più' cassette contenenti resti mortali e/o urne cinerarie in un unico tumulo, in relazione alla sua capienza, previo pagamento di diritti di introduzione. E' consentita altresì la collocazione di più cassette di resti mortali e di ceneri in un unico ossario sino a capienza dello stesso.

5. Nel caso di tumulazione di resti e ceneri - se non presente feretro - non è necessaria la muratura dei tumuli, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo.

6. Nel caso di colombarini la tumulazione deve essere in muratura, con successiva collocazione di piastra in marmo.

Art. 52

-Tumulazione provvisoria -

1. La tumulazione provvisoria è ammessa nel caso di mancanza di loculi disponibili e per una durata limitata.

2. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il Comune può autorizzare la tumulazione provvisoria del feretro in apposito loculo dato in concessione, previo assenso del concessionario. Contestualmente il richiedente deve aver presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune. In questo caso il deposito provvisorio non è soggetto ad alcun canone di utilizzo. Il richiedente dovrà però farsi carico di tutte le spese ed impegnarsi ad estumulare e collocare il cadavere nel luogo di definitiva tumulazione versando le tariffe di concessione vigenti relative alla nuova tumulazione (comprese le spese contrattuali e i relativi diritti). Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, verrà stipulato apposito contratto di concessione avente decorrenza dalla data di traslazione del cadavere. Nel caso in cui l'interessato non provveda a quanto sopra indicato il Responsabile del Servizio Tecnico, su segnalazione dell'Ufficio Segreteria, previa diffida, provvede ad inumare il cadavere in campo comune.

4. La concessione provvisoria è ammessa inoltre nei seguenti casi:

- per coloro che abbiano richiesto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato o cappella di famiglia, a condizione che sia possibile la concessione dell'area stessa;

- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato;
- per coloro che devono effettuare lavori di modifica o ripristino di tombe a terra private;
- per coloro che devono effettuare operazione di esumazione o estumulazione da sepolture già a loro concesse e tuttora in uso, al fine dell'eventuale trasferimento di cadaveri o resti ad altro tipo di sepoltura.

5. La tumulazione provvisoria a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, può essere autorizzata in appositi loculi che il Comune terrà a disposizione per tale scopo, previo pagamento del canone di concessione provvisoria, fissato con apposita tariffa. La durata della concessione di deposito provvisorio è fissata in un anno, rinnovabile successivamente, previo pagamento del canone stabilito, per altre due volte, fino al raggiungimento del tempo massimo di tre anni di sepoltura in loculo provvisorio. Le frazioni di anno vengono considerate come anni interi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

6. Se allo scadere del tempo di sepoltura provvisoria, previsto in un massimo di 3 anni, non fosse ancora stata effettuata l'estumulazione, il concessionario potrà decidere se lasciare definitivamente il cadavere nel loculo in cui è tumulata, stipulando per esso un normale contratto, oppure eseguire a proprie spese l'estumulazione e destinare il cadavere ad altra sepoltura definitiva.

7. Può essere consentita, con le modalità analoghe ai commi precedenti, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53

– Esumazioni –

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dagli artt. da 82 a 85 del D.P.R. n. 285/1990. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.

2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 54

– Esumazioni ordinarie –

1. Decorso il periodo ordinario di inumazione, pari a 10 anni per le sepolture comuni e 20 anni per le sepolture private, le esumazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo di ottobre e il 31 maggio e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

2. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatrici di radioattività. In caso positivo dovranno essere osservate le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e dovranno essere adottate le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori.

3. Periodicamente e comunque ogni volta che lo riterrà opportuno, sulla base del fabbisogno di nuovi spazi, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, tramite il Settore comunale competente, curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con informativa alla cittadinanza da affiggere all'albo cimiteriale e sul sito web del Comune di Massa Marittima almeno tre

mesi prima della data prevista e, qualora possibile, collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

5. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazioni si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di esumazione ordinarie.

6. Le operazioni di esumazione, quale sia il momento in cui avvengono, sono eseguite dagli operatori cimiteriali, con l'esclusione della presenza di personale esercente l'attività funebre o da questi dipendente o, comunque, in relazione di affari e di interessi. Non è prevista la presenza del personale tecnico ispettivo della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, fatto salvo che gli operatori comunali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti, caso per caso, idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenta il cimitero. Può essere consentita la presenza dei familiari, o di persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, che abbiano fatto richiesta e abbiano lasciato un recapito telefonico o indirizzo email, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità. Il personale che esegue l'operazione è legittimato a limitare, o anche ad escludere, la presenza di persone diverse precedentemente autorizzate, nell'eventualità si verificano situazioni di potenziale pericolo nel corso delle operazioni.

7. Agli operatori addetti al servizio cimiteriale spetta stabilire se il cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

8. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato, i resti mortali devono essere depositati nell'ossario comune. A richiesta degli aventi diritto per i resti mortali raccolti in cassette di zinco o sacchi di juta su cui dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, può essere previsto:

- il collocamento in cellette-ossario o loculo in concessione
- il trasferimento in altro cimitero
- la cremazione

9. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà:

- permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per ulteriori cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze enzimatiche che facilitino la decomposizione;
- essere trasferito in altra fossa in uno specifico campo destinato alle salme indecomposte per ulteriori cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze enzimatiche che facilitino la decomposizione;
- previo assenso e a spese degli aventi diritto, essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- previo assenso e a spese degli aventi diritto, essere tumulato in sepoltura privata.

10. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intendono come assenso al collocamento nell'ossario comune.

Art. 55

– Esumazioni straordinarie –

1. Le esumazioni straordinarie di corpi inumati può essere eseguita prima del prescritto turno di rotazione, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari o degli aventi diritto e con autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari o degli aventi diritto di rivedere il cadavere né per traslarlo in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.

3. Le esumazioni straordinarie, fatto salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, vanno eseguite nel periodo

intercorrente tra il primo ottobre e il 30 aprile.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio igiene pubblica della Asl o di personale tecnico da lui incaricato.

5. Per le esumazioni straordinarie richieste dai familiari, prima del decorso del periodo stabilito per l'inumazione, l'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

6. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che i cadaveri da esumare non siano portatrici di radioattività. In caso positivo dovranno essere osservate le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e dovranno essere adottate le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori.

7. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e dall'esercente l'attività funebre che ne curerà il trasferimento con tutte le cure previste dalle norme in materia.

8. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza. L'autorizzazione prevede:

- la verifica preliminare che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattie infettive o diffusive come da elenco pubblicato dal Ministero della salute. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- la verifica della destinazione del defunto esumato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione. Quando l'esumazione è finalizzata al trasporto in altra sepoltura o a cremazione, va prodotta la relativa autorizzazione al trasporto.

9. Nel caso di esumazione prima della scadenza di cadaveri inumati in aree in concessione, quando il concessionario intenda esumare per inumare un nuovo cadavere, questi dovrà sottoscrivere una nuova concessione con la possibilità di inumare i resti mortali del corpo esumato senza tuttavia pagare i diritti di introduzione.

Art. 56

- Estumulazioni -

1. Per estumulazioni si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono disciplinate dagli artt. da 86 a 89 del D.P.R n. 285/1990.

2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 57

- Estumulazioni ordinarie -

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione a tempo determinato, secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio cimiteriale, ovvero, prima di tale data su richiesta dei familiari o degli aventi diritto, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni se eseguita in loculo areato. Le estumulazioni possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo ottobre e il 31 di maggio.

2. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenze, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria e, in caso di traslazione in altro cimitero, per la verifica della tenuta del feretro.

3. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di estumulazione, occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatrici di radioattività. In caso positivo dovranno essere osservate le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e dovranno essere adottate le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori.

4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

5. Annualmente vengono predisposti, per ciascun cimitero, gli elenchi con l'indicazione dei cadaveri per la quali sarà attivata l'estumulazione ordinaria. Entro il mese di ottobre di ogni anno, in ciascun cimitero, viene predisposto lo scadenario delle estumulazioni ordinarie da eseguirsi nell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso presso ciascun cimitero e, dove opportuno e possibile, anche collocando appositi cartelli direttamente nei gruppi di colombari, tombe e ossari da estumulare.

6. Il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di estumulazione ordinarie.

7. Agli operatori addetti al servizio cimiteriale spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno.

8. Nel caso che il corpo estumulato si presenti completamente scheletrificato devono essere depositati nell'ossario comune. A richiesta degli aventi diritto per i resti mortali raccolti in cassette di zinco o sacchi di iuta su cui dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, può essere previsto:

- il collocamento in cellette-ossario o loculo in concessione
- il trasferimento in altro cimitero
- la cremazione

9. Nel caso di non completa mineralizzazione del corpo estumulato il resto mortale potrà:

- essere trasferito per successiva inumazione in fossa in uno specifico campo destinato alle salme indecomposte dopo aver praticato nella cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.
- previo assenso e a spese degli aventi diritto, essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- previo assenso e a spese degli aventi diritto, essere tumulato in sepoltura privata.

10. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e la loro irreperibilità, si intendono come assenso al collocamento nell'ossario comune.

Art. 58

- Estumulazioni straordinarie -

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono prima che sia trascorso lo scadere della concessione o venti anni dall'originaria tumulazione se eseguita in loculo stagno, e dieci anni se eseguita in loculo areato, per ordine dell'Autorità Giudiziaria e, con autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari o degli aventi diritto, per trasportare i cadaveri in altro cimitero o, quando possibile, in altro loculo dello stesso cimitero, o per la cremazione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per il periodo intercorrente tra il primo ottobre e il 31 di maggio.

3. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

4. Le operazioni di estumulazione possono essere disposte d'ufficio anche prima della scadenza della concessione per interventi di risanamento o ristrutturazione delle strutture. In questi casi, compatibilmente alla disponibilità in atto, si assegnano gratuitamente altre sepolture di tipo corrispondente per il tempo residuo della concessione. Qualora non sia possibile riutilizzare lo stesso marmo di copertura del loculo per la nuova sepoltura, l'iscrizione dell'epigrafe sul nuovo marmo sarà a carico del Concessionario.

5. Le esumazioni straordinarie sono richieste con apposita istanza. L'autorizzazione prevede:

- la verifica preliminare che non si tratti di cadavere portatore di radioattività o deceduto per causa di malattie infettive o diffusive come da elenco pubblicato dal Ministero della salute. In caso positivo vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di estumulazione straordinaria;
- la verifica della destinazione del defunto estumulato in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione. Quando l'estumulazione è finalizzata al trasporto in altra sepoltura o a cremazione, va prodotta la relativa autorizzazione al trasporto.

6. L'estumulazione a seguito di istanza per trasporto in altra sepoltura o per la cremazione comporta la perdita del diritto d'uso della sepoltura.

Art. 59

– Oneri relativi alle operazioni di esumazioni ed estumulazioni –

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Qualora venga richiesta dai familiari o dagli aventi diritto la conservazione dei resti in cassetta per resti ossei o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento delle relative somme previste in tariffa da parte di chi le richiede o dispone.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 60

– Oggetti da recuperare –

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dal responsabile del servizio di custodia.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di custodia che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 61

– Disponibilità dei materiali –

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comunali e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento

generale dei cimiteri o alienarli.

2. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati.

3. I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture (es. le foto) possono essere, dietro specifica e preventiva richiesta, restituiti alla famiglia.

4. Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 62

– *Cremazione* –

1. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.

2. L'attività di cremazione delle salme è servizio pubblico locale di interesse generale. La gestione dei crematori spetta ai Comuni che la esercitano attraverso una delle forme previste dal D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201.

2 bis. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie.

3. Il Comune di Massa Marittima, non avendo dotato i cimiteri comunali di forno crematorio di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino che si rende disponibile o di quello eventualmente convenzionato.

Art. 63

– *Autorizzazione alla cremazione* –

1. L'autorizzazione alla cremazione, debitamente richiesta da chi ha titolo, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto attraverso una delle seguenti modalità

- a) disposizione testamentaria: testamento pubblico, segreto, olografo. Negli ultimi due casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione alla associazione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto. Il Presidente dell'Associazione convalida anche la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

1 bis. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura, che la rilascia, anche in modalità digitale, acquisito un certificato in carta libera o con modalità digitale dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

1 ter. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari per la cremazione e l'affido o dispersione

delle ceneri sono formati in carta libera o con modalità digitale e inoltrati tempestivamente, anche per via telematica, da parte dell'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di ultima sepoltura agli aventi titolo o all'impresa funebre incaricata, all'impianto di cremazione di destinazione o al servizio cimiteriale per i casi di conservazione o dispersione in area cimiteriale o al comune di destinazione per i casi di dispersione in natura e affido.

2. Sia nel caso di disposizione testamentaria sia nel caso di iscrizione ad associazione, la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

3. In mancanza delle volontà espresse secondo quanto previsto al comma 1 lettera a) e b), la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se in stato di separazione legale e fintanto che il matrimonio non risulti sciolto o ne siano cessati gli effetti civili attraverso una sentenza passata in giudicato ed annotata sull'atto di matrimonio) o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile o, in caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi (la legge 130/2001, **come aggiornata dalla legge 182/2025**, prevede che sia sufficiente la volontà della maggioranza assoluta dei parenti) con atto scritto, in carta libera con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte sospetta il certificato di necropsia viene sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che deve indicare che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione per la cremazione deve sempre essere individuale e nominativa. L'autorizzazione per la cremazione in caso di cittadini stranieri va rilasciata sulla base delle norme che regolano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto dietro acquisizione di una dichiarazione rilasciata dalle Autorità nazionali del defunto con legalizzazione ove prevista, da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. Non è necessario il nulla osta nel caso in cui il dato è conosciuto.

6. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. La cremazione deve essere eseguita da personale apposito, ponendo nel crematorio l'intero feretro;

7 bis. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, resa con qualsiasi mezzo idoneo, compreso il formato digitale, garantendo in ogni caso l'identità del dichiarante e possono essere acquisite, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, anche per via telematica.

Art. 64

– Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa –

1. A richiesta degli aventi titolo, le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione di resti mortali, sono rilasciate dal competente ufficio del comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Qualora da parte dei medesimi soggetti, nei termini e secondo le modalità previsti dal regolamento comunale di polizia mortuaria, non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attività di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune può disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non è necessaria la documentazione prevista

per la cremazione di cadavere.

2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. **Agli stessi soggetti spettano gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione.**

3. Per la cremazione delle ossa e dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

4. Se i familiari di cui al comma 2 niente hanno stabilito in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno disperse nel cinerario comune del cimitero.

5. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

Art. 65

– Urne cinerarie –

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto.

Art. 66

– Destinazione delle ceneri –

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere conservate nelle apposite cellette cinerarie stipulando apposito contratto;
- b) essere conservate nelle cellette ossario stipulando apposito contratto;
- c) essere sistemate fino alla scadenza della concessione esistente in loculi del cimitero anche in presenza di un feretro o altre ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- d) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri di altri comuni;
- e) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
- f) essere disperse nei luoghi stabiliti dalla vigente normativa;
- g) essere inumate in apposito campo cimiteriale per una lenta dispersione.
- h) essere conservate nel cinerario comune.

2. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Art. 67

– Destinazione delle ceneri della cremazione di ossa e resti mortali –

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere conservate nelle apposite cellette cinerarie stipulando apposito contratto;
- b) essere conservate nelle cellette ossario stipulando apposito contratto;
- c) essere sistemate fino alla scadenza della concessione esistente in loculi del cimitero anche in presenza di un feretro o altre ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- d) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri di altri comuni;
- e) essere conservate nel cinerario comune.
- f) essere affidate ai parenti di cui all'art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.

Art. 68
– *Volontà del defunto* –

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria in una delle forme indicate nell'art. 63 del presente regolamento, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) dichiarazione, certificata del presidente, resa al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) dichiarazione scritta resa all'Ufficiale di stato Civile dai familiari di cui al precedente articolo 63 del presente regolamento, in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.
2. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli eredi.

Art. 69
– *Soggetto affidatario* –

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberalmente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale di consegna a persona legittimata a custodire l'urna.
3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta specifica istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo delle conservazione inizialmente dichiarato entro 10 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 70
– *Luogo della conservazione* –

1. Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario o diversamente nell'abitazione da quest'ultimo indicata. Qualora l'affidamento avvenga per un luogo diverso dal Comune di Massa M.ma si procederà ad avvisare quel Comune.

Art. 71
– *Autorizzazione all'affidamento delle ceneri* –

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

2. Qualora l'affidatario decida di trasferire le ceneri già affidate e custodite nel territorio del Comune di Massa Marittima in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune al trasporto dell'urna e debita comunicazione al nuovo Comune di destinazione delle ceneri.

3. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa. In caso di affidamento a più soggetti l'autorizzazione deve indicare i periodi di custodia dei singoli affidatari.

4. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri già tumulate nei cimiteri cittadini antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.

6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

7. E' possibile autorizzare l'affidamento a più soggetti nel rispetto della volontà del defunto purché siano indicati i periodi di custodia dei singoli affidatari.

8. Chi richiede l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve provvedere al pagamento della vigente tariffa, il cui importo viene determinato con atto della Giunta Comunale.

9. Il trasporto delle urne contenenti ceneri, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 72

– Decesso dell'affidatario –

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 73

– Controlli e sanzioni –

1. L'amministrazione Comunale tramite i propri incaricati, effettua i controlli previsti in materia di autocertificazione circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.

2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale, sarà applicata, con le modalità di cui alla L. 689/1981, una sanzione pecuniaria il cui importo viene quantificato con delibera di Giunta Comunale. Inoltre l'Amministrazione, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero comunale.

Art. 74

– Registro degli affidamenti –

1. Dovrà essere predisposto Registro degli affidamenti sia presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione sia presso l'ufficio competente a effettuare i controlli.

2. Nel Registro andranno annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute, gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

Art. 75

– Disperazione delle ceneri. Volontà del defunto –

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle modalità indicate nell'articolo 68 del presente Regolamento.

2. Ai sensi della L. n. 130/2001 non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere, debitamente richiesta da chi ha titolo, e autorizzata dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso sulla base di espressa volontà del defunto: la dispersione delle ceneri non autorizzata o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione e con la multa.

Art. 76

– Incaricato della dispersione –

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- a) coniuge, soggetto unito civilmente al defunto, convivente di fatto
- b) figli
- c) altri familiari aventi diritto
- d) esecutore testamentario
- e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- f) personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

Art. 77

– Autorizzazione alla dispersione –

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'ufficiale dello Stato civile per le persone decedute nel territorio comunale.

2. Indipendentemente dal Comune di decesso può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito il nulla osta dal Comune interessato.

4. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve presentare una specifica istanza dove saranno indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) documentare la volontà del defunto;
- c) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri nonché una dichiarazione nella quale venga indicato il luogo di conservazione dell'urna cineraria una volta che sia stata svuotata nel caso in cui non sia riconsegnata al cimitero per il suo smaltimento nel rispetto della normativa vigente; l'indicazione del luogo della dispersione può avvenire anche attraverso eventuali supporti cartografici e/o fotografici e in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve provvedere al pagamento della vigente tariffa, il cui importo viene determinato dalla giunta comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 78

– Luoghi di dispersione delle ceneri –

1. La dispersione delle ceneri è consentita , unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private, così come segue :

- nel cinerario comune di cui all'art. 80 del DPR 285/1990 per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
- nell' area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa in zone libere da natanti e manufatti, con esclusione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari, i porticcioli di attracco dei natanti, i camping;
- nei laghi, ad oltre 100 mt. dalla riva;
- nei fiumi;
- in aree naturali, a distanza di oltre 200 mt da centri e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 mt da pubblici esercizi;
- in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta. Non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

2. I corsi e gli specchi d'acqua presenti nel territorio del Comune di Massa Marittima non hanno le caratteristiche necessarie per la dispersione delle ceneri.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal nuovo codice della strada.

4. Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è consentita l'affissione nel cimitero di apposita targa contenente i dati anagrafici del defunto . L'affissione deve essere appositamente richiesta. Il consenso all'apposizione è subordinato, in ogni caso, alla valutazione degli spazi disponibili all'interno del cimitero.

Art. 79

– Registro delle dispersioni –

1. Dovrà essere predisposto apposito registro delle dispersioni presso l'ufficio di stato civile del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e un apposito registro cimiteriale.

2. Nel registro dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

Art. 80

– Inumazione delle ceneri –

1. L'inumazione delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.

2. All'interno del cimitero di Massa Marittima viene predisposto un apposito campo per le inumazioni delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in campi diversi.

3. Le fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m 0,30. E' d'obbligo uno strato di terreno di m 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.

4. Le fosse saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo o di altro materiale con indicazione delle generalità del defunto.

5. La durata della permanenza della targhetta è fissata in sei anni. Alla scadenza , trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso sarà collocato in prossimità del campo.

6. Le urne destinate all'inumazione devono essere costituite da materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

7. Le dimensioni e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.

8. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali, previo pagamento della relativa tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

CAPO VI

DISCIPLINA DEL CIMITERO

Art. 81

– Orario –

1. I cimitero comunale sono aperto al pubblico secondo un orario stagionale fissato dal Sindaco con propria ordinanza.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario di chiusura.

3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale acustico i visitatori devono iniziare ad avviarsi verso l'uscita in modo che, alla chiusura dei cancelli, tutti i visitatori risultino usciti.

4. Per comprovati motivi può essere comunque, di volta in volta, autorizzata dal responsabile del servizio la visita al cimitero fuori dell'orario stabilito.

5. Appositi cartelli posti all'ingresso del Cimitero indicheranno gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei Cimiteri.

Art. 82

– Disciplina dell'ingresso –

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- alle persone in stato di intossicazione alcolica o da sostanze stupefacenti;
- alle persone vestite in maniera non confacente al rispetto del luogo;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
- a coloro che offrono servizi o vendono oggetti;

Art. 83

– Traffico veicolare all'interno dei cimiteri –

1. Nei cimiteri, quando possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso alle autofunebri, ai mezzi operativi e di servizio in dotazione al cimitero ed ai mezzi operativi delle ditte autorizzate a lavorare nel cimitero.

2. I mezzi delle ditte devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture e quant'altro. Devono inoltre circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare il tempo strettamente necessario per carico e scarico materiali. I mezzi dovranno essere guidati dai titolari o dipendenti delle ditte. All'entrata,

all'uscita ed all'interno dei cimiteri tutti i mezzi potranno venire ispezionati dal personale cimiteriale ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione..

3.E' consentito ai visitatori con grave difficoltà di deambulazione, l'accesso a mezzo autovettura. L'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio cimiteriale dietro presentazione di richiesta scritta degli interessati corredata da idonea certificazione sanitaria.

4.I veicoli ammessi a circolare sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale e non devono superare il limite di velocità massima fissata in 20 km orari.

5.L'amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di incidenti causati da veicoli condotti da persone estranee al servizio cimiteriale. Chiunque, alla guida di un veicolo, causi danni a persone o cose ne risponde personalmente secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. Qualora il danno fosse arrecato a beni di proprietà dell'amministrazione comunale questa eserciterà azione per giusto risarcimento.

Art. 84

- Divieti speciali -

1.Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti;
- b) fare questua, anche all'esterno in prossimità degli ingressi;
- c) introdurre animali non detenuti al guinzaglio; il conduttore dell'animale è comunque responsabile dei danni causati dallo stesso;
- d) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati anche accompagnati a mano;
- e) introdurre oggetti irriverenti o immagini irriverenti o blasfeme;
- f) compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- g) consumare cibi e bevande;
- h) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente e, per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, affiggere su pareti interne ed esterne alcun avviso, come anche su alberi e manufatti in genere;
- i) danneggiare e deturpare manufatti o edifici, danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- j) rimuovere dalle tombe altri fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- k) calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
- l) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, creare disordine accumulando innaffiatoi, scope o altri oggetti in uso nel cimitero;
- m) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- n) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari);
- o) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato. Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- p) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
- q) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo situazioni debitamente autorizzate.

3. I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.

4. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali, devono essere autorizzate dal Sindaco.

5. All'interno dei cimiteri è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

Art. 85
– Riti funebri –

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile comunale competente.

Art. 86
– Tenuta dei cimiteri –

1. I viali centrali, come laterali e gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine. Le ossa o parti, eventualmente scoperte saranno ad opera dell'operatore cimiteriale addetto raccolte e depositate nell'ossario.

2. In tutta l'estensione del cimitero è vietata da parte di privati la coltivazione di piante. Sulle tombe di inumazione possono essere deposti fiori, corone.

3. All'interno dei contorni fossa delle sepolture in campo comune, potranno essere deposte piantine ornamentali erbacee di dimensione contenuta purché queste non fuoriescano dal perimetro della sepoltura estendendosi nei passaggi attigui e non coprano alla vista, anche parzialmente, l'epigrafe. Non potranno comunque essere deposte piante quali alberature, tipo agave, rose o simili con spine. Qualora le piantine coltivate superino 70 centimetri di altezza si dovrà provvedere ad una adeguata potatura di contenimento e accorciamento a semplice richiesta del personale addetto alla custodia del cimitero. In caso di inadempimento, a seguito di infruttuoso e formale sollecito, si provvederà di autorità alla sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

4. Le parti comuni e le pavimentazioni nelle aree dedicate ad ossari e loculi dovranno essere mantenute completamente sgombre da ogni materiale di tipo votivo, ornamentale o floreale. In mancanza il personale addetto al cimitero è autorizzato alla rimozione.

CAPO VII

LAPIDI, EPIGRAFI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 87
– Lapidi nei campi di inumazione –

1. La tariffa applicata dalle imprese per il trasporto funebre di salma destinata all'inumazione è comprensiva anche della fornitura di un cippo o croce di legno, in grado di resistere agli agenti atmosferici, con applicata una targhetta riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il cippo o la croce verranno collocati sulla sepoltura dal personale cimiteriale in occasione dell'inumazione.

2. Al fine di salvaguardare il decoro estetico architettonico dei campi di inumazione ed assicurare ordinata omogeneità alla tipologia dei manufatti lapidei consentiti da collocare sulle sepolture dei campi, in attesa dell'approvazione del Piano Regolatore cimiteriale, si fa riferimento alla Tavola D12- Particolari Fosse e

Lapidi e Tavola D13 – Particolari Strutture e Lapidi di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 20/09/1996 avente all'oggetto "Variante al P.R.G. per ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo".

3. Le imprese del settore lavorazione marmi dovranno realizzare ed installare manufatti in conformità delle conformare tavole di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I familiari, trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione per l'assestamento del terreno, potranno far collocare da ditte autorizzate lapidi e contorni fossa in marmo rispettando gli standard previsti nelle tavole di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto relativamente alle misure, al materiale ed al colore delle lapidi, il responsabile dei servizi cimiteriali provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Alle imprese verranno comminate le sanzioni appositamente determinate.

Art. 88 **– Epigrafi –**

1. Le scritte sulle lapidi e sulle piastre in marmo dei loculi possono comprendere la totalità dello spazio assegnato e debbono contenere:

- nome e cognome nella forma risultante dagli atti di stato civile;
- eventuale età e condizione della persona defunta;
- anno, mese e giorno della nascita e della morte;
- eventuale nome di chi fa apporre il ricordo;
- eventuale breve epitaffio, frasi commemorati o di cordoglio;
- eventuali nomi e dati, per l'aggiunta degli spazi concessi di ceneri, ossa o madri con bambini

I nomignoli, i nomi d'arte, i diminutivi sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.

Non sono consentiti espressioni lesive della dignità del defunto o suscettibili di offendere la comune sensibilità.

Simboli ed emblemi sono consentiti solo se si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Per le sepolture di stranieri è consentito usare altre lingue, purché ci sia anche la traduzione in italiano e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione di materia di plurilinguismo. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minor corpo, ma comunque leggibili, la traduzione in italiano.

3. Le iscrizioni dovranno essere realizzate mediante incisione sul marmo oppure con l'applicazione di lettere in bronzo o in acciaio inalterabile. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. E' consentita l'applicazione di fotografie, purché realizzate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

6. E' vietata l'apposizione sulle lapidi di scritte pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera.

7. Le epigrafi, per le sepolture in colombaro o tomba a ossario, dovranno essere apposte sui marmi entro tre mesi dalla data di tumulazione.

8. Nessuna epigrafe, neppure ridotta, o fotografia, dovrà essere apposta sulle lastre di copertura dei colombari concessi per future sepolture anteriormente alla tumulazione del concessionario.

Art. 89

– Fiori e piante ornamentali –

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenute con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutte le aree cimiteriali avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 90

– Ornamenti –

1. Le famiglie provvedono personalmente all'ornamento delle sepolture dei propri defunti con fiori e quant'altro è diretto ad onorare la memoria.

2. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barratoli, bottiglie di vetro o plastica o contenitori di recupero.

3. Gli ornamenti e i ricordi funebri che, per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale cimiteriale e collocati in apposito magazzino dove resteranno per tre mesi a disposizione degli interessati per essere ritirati. Decorso tale termine i materiali saranno smaltiti.

4. È vietato collocare sul pavimento dei corridoi dei raggruppamenti di colombari oggetti e materiali che possano costituire ostacolo o pericolo per i passanti e per gli operatori cimiteriali ed in particolare cassette, vasi da fiori, candelabri, sedie, panchetti, ecc. Il personale cimiteriale provvederà alla rimozione di tali oggetti. L'Amministrazione declina pertanto qualunque responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti.

5. Ai loculi del piano terra è consentito in talune ricorrenze depositare piccoli elementi, che non ostacolino il transito nelle aree comuni, per il resto è consentito solamente l'uso del vasetto applicato al loculo medesimo.

Art. 91

– Manutenzione delle sepolture –

1. Nelle sepolture private a sistema di tumulazione l'Amministrazione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ad eccezione delle lastre di marmo di copertura, delle parti decorative e degli interventi di ordinaria pulizia cui provvedono i concessionari.

2. Nelle sepolture in campo comune i familiari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, contorni-fossa, ecc. , secondo le tipologie previste nella Tavola D12- Particolari Fosse e Lapidi e Tavola D13 – Particolari Strutture e Lapidi di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 20/09/1996 avente all'oggetto “Variante al P.R.G. per ampliamento e manutenzione straordinaria del cimitero del capoluogo”, che devono essere mantenuti in buono e decoroso stato di manutenzione). L'Amministrazione provvede allo sfalcio dell'erba cresciuta sulle stesse sepolture qualora siano libere da piante, vasi, oggetti, ghiaia, ecc. L'Amministrazione provvede anche, gratuitamente, al riporto di terra qualora si verificano avvallamenti delle sepolture segnalate dai familiari al servizio di custodia.

3. L'Amministrazione può provvedere ad effettuare operazioni di diserbo controllato.

4. Nelle sepolture in campo comune, all'interno dei contorni fossa, è consentita la collocazione di piccola ghiaia ornamentale. E' tassativamente vietato tuttavia spargere ghiaia o qualsiasi forma di pietrisco al di fuori dei contorni fossa. In caso di incidenti verificatisi in occasione dello sfalcio dell'erba e causati dalla presenza di ghiaia nei passaggi tra le sepolture, i familiari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose.

5. E' vietato ricoprire le superfici delle sepolture in campo comune con cemento o altro materiale impermeabilizzante.

6. Gli interventi di riparazione e sostituzione dei marmi delle lapidi, delle lastre di copertura dei colombari e degli ossari, dei contorni fossa, possono essere affidati dai familiari solo a ditte del settore che posseggano le caratteristiche per lavorare nei cimiteri.

7. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o la cui permanenza sia un pericolo per coloro che hanno accesso alla struttura cimiteriale.

8. La manutenzione delle sepolture nelle cappelle di famiglia spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, e secondo quanto eventualmente indicato nell'atto di concessione. Tale obbligo si estende anche all'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere per motivi di decoro, sicurezza e/o igiene. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente comma, vengono trasferiti in solido, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari del luogo di sepoltura. Nel caso di inadempienza, le spese sostenute dal Comune saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE

Art. 92

– Disposizioni generali sulle concessioni –

1. La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso temporaneo non alienabile e lascia pertanto integro il diritto della nuda proprietà del Comune.

2. I manufatti costruiti da privati su aree poste in concessione diventano, alla scadenza della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, di proprietà del Comune.

3. E' vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo o causa, il diritto d'uso della sepoltura. Fa eccezione quanto previsto all'art. 52 del presente regolamento.

4. Tutte le concessioni sono assoggettate, alle disposizioni contenute del D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), con l'obbligo per i concessionari di sottostare alle ulteriori discipline che in materia venissero emanate.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti cadavere realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) l'identificazione del concessionario (legale rappresentante nel caso di Enti);
- d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcri gentilizi),
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 93

- Oggetto delle concessioni-

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Nei cimiteri comunali sono oggetto di concessione:

- a) colombari
- b) tombe a terra
- c) cellette-ossario per la deposizione di resti mortali o urne cinerarie
- d) aree per la realizzazione di cappelle private per sepolture per famiglia o collettività
- e) cappelle di proprietà dell'Amministrazione, o entrate nella sua disponibilità a seguito di estinzione o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario

A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati (persone fisiche) o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10/2/2000 n. 361, o ad altri enti morali. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite dal piano cimiteriale.

3. Tutte le concessioni sono subordinate al preventivo pagamento delle relative tariffe:

- per loculi, tombe, cellette-ossario ed aree, quelle vigenti al momento della stipulazione del contratto;
- per la concessione di cappelle di proprietà del Comune la tariffa sarà quella risultante dalla somma della tariffa vigente relativa all'area occupata dalla cappella con quella stabilita, di volta in volta, dall'Amministrazione, relativa al valore del manufatto.

Art. 94

- Durata delle concessioni-

1. Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n. 285/1990, sono a tempo determinato.

2. La durata delle concessioni è la seguente:

- a) in 90 anni per i manufatti (es. cappelle gentilizie) e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 45 anni per gli ossari;
- c) in 45 anni per i loculi e le tombe interrato singole e multiple;
- d) in 10 anni per le inumazioni in campo comune;
- e) in 20 anni per le inumazione in campo privato.

3. La durata stabilita dal precedente comma non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento. La diversa durata delle preesistenti concessioni rimane pertanto immutata.

4. La durata di tutte le concessioni decorre dalla data di stipula del contratto.

5. Al momento della scadenza delle concessioni di loculi, tombe, aree e cappelle, è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo, della concessione con le seguenti modalità, salvo particolari condizioni che non ne consentano il rinnovo per revisione maglie o carenza di posti:

- a) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. a), sono consentiti rinnovi ad oltranza della stessa durata e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
 - b) per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. c), è consentito un solo rinnovo della durata di massimo anni 20 e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;
 - c) **per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. b) è consentito un solo rinnovo di massimo 20 anni e previo pagamento del canone di concessione previsti, al momento della richiesta di rinnovo, per queste tipologie di sepoltura;**
 - d) **per le sepolture indicate al precedente comma 2, lett. d) ed e) non è consentito alcun rinnovo.**
6. Le concessioni a perpetuità perderanno la loro efficacia dal momento in cui i cadaveri o i resti mortali saranno estumulati.

Art. 95

- Modalità di concessione -

1. Le concessioni in uso di sepolture in loculi, tombe od ossari sono assegnate solo in presenza del cadavere , dei resti mortali o delle ceneri da tumulare, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado del premorto, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il piano cimiteriale preveda un'eccedenza di manufatti, la Giunta Comunale determina una percentuale di loculi che possono essere concessi in libera prenotazione a concessionari di età pari o superiore ad anni 65, riservando al Comune la restante quota per le finalità di cui al comma precedente.
3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più cadaveri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione è negata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. E' consentita la prevendita di loculi, tombe a terra ed eventuali altri manufatti quando sia destinata a finanziare il progetto e non sia possibile trovare altre risorse all'interno del bilancio comunale.
8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione di cui al comma 7, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune, mediante apposito atto, di richiedere agli interessati, all'atto di prenotazione, il versamento di una quota percentuale sulla tariffa di concessione. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione di quanto versato. All'atto di sottoscrizione del contratto di concessione il richiedente dovrà corrispondere il saldo della relativa tariffa in vigore al momento.
9. Il Comune, in relazione alla scarsità complessiva di sepolture, può sospendere a tempo determinato o indeterminato, la concessione di loculi per future sepolture.
10. Il Comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e le tariffe previste dall'amministrazione comunale.
11. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente Regolamento potranno essere provvisoriamente sospesi/modificati dalla Giunta comunale sulla base di esigenze di volta in volta emergenti, debitamente motivati e portati a conoscenza del Consiglio Comunale.

Art. 96

– Diritto d'uso delle sepolture in concessione –

1. Il diritto d'uso delle cappelle di famiglia è riservato alla persona del concessionario e agli aventi diritto fino al completamento della capienza del sepolcro, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Il diritto d'uso in concessione ad associazioni o enti è riservato alle persone che, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e all'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del diritto d'uso, si intendono aventi diritto:

- il coniuge;
- gli ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- collaterali fino al 6^a grado;
- affini fino al 4^a grado;
- generi e nuore;
- i conviventi more uxorio del concessionario (la convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione o accertamento d'ufficio).

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare al Comune di Massa Marittima che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene la qualità.

5. I casi di "convivenza more uxorio" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta sulla base della documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Per le persone che hanno acquisito particolari benemerienze, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o in mancanza, dai familiari aventi diritto, con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare al Comune di Massa Marittima. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che ne siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

CAPO II

DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 97

– Divisioni. Subentri nella titolarità delle concessioni –

1. La concessione può avere come intestatari un massimo di due richiedenti.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
5. La divisione, la individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. L'ufficio che si occupa dei servizi cimiteriali provvederà entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento ad ordinare la documentazione esistente relativa alla titolarità delle concessioni delle cappelle di famiglia dei cimiteri comunali. Nel caso di mancanza agli atti di documenti di cui ai precedenti commi, l'Ufficio stesso provvederà entro i successivi sei mesi a richiedere ai supposti titolari la presentazione della documentazione medesima.
8. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 non hanno pertanto validità nei confronti dell'Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessione a terzi di diritti d'uso della concessione.
9. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione a loro favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
10. Hanno titolo al subentro nella concessione i parenti entro il sesto grado ed affini entro il grado più prossimo, individuati secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile, fermi restando prioritariamente i diritti del coniuge. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della volontà del concessionario originario.
11. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che abbiano titolo per assumere la qualità dei concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
13. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono, in ogni caso, consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.

Art. 98

– *Traslazioni* –

1. Le traslazioni di cadaveri sono autorizzate per trasferire i corpi in altro loculo dello stesso cimitero o per trasferirli in cappella di famiglia.
2. La traslazione implica rinuncia e quindi retrocessione della precedente concessione e la stipula di una nuova concessione. La rinuncia all'originaria concessione comporta il rimborso da parte dell'amministrazione, al concessionario o agli aventi titolo, di una parte di quanto pagato al momento della

stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dal successivo articolo 105 del presente Regolamento varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi.

3. Le traslazioni di resti e ceneri sono sempre autorizzate ma non danno luogo ad alcuna forma di rimborso.

Art. 99

– Rinuncia aree cimiteriali –

1. E' fatto divieto al concessionario ed agli aventi diritto di cedere o rinunciare a favore di terzi il diritto di uso della sepoltura privata o parte di essa. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli. La cessione o la rinuncia sono consentite soltanto se la sepoltura privata viene retrocessa al Comune. Il Comune accetta la rinuncia a concessione di sepolture a tempo determinato o perpetue in manufatti quando la sepoltura non è stata occupata dai defunti o quando, essendo stata occupata, il cadavere, i resti mortali e le ceneri tumulate siano trasferite in altra sede od abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinunciatari.

2. Nel caso di rinuncia o di abbandono da parte di un concessionario, quando la concessione sia intestata a più persone, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Nel caso in cui i concessionari residuali non dichiarino di accettare "l'accrescimento" del diritto di concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o concessione a chiunque.

3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno e delle eventuali opere secondo le tariffe vigenti al momento della stipula del contratto di concessione.

4. E' altresì consentito a uno o più concessionari il diritto di rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia in favore di una delle figure indicate nell'art. 96 del presente regolamento anche se questi non sono menzionati nelle concessioni rilasciate dal comune, previa acquisizione di nulla osta. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

5. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto, questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

Art.100

– Rinuncia di aree libere –

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.

2. La domanda di rinuncia dovrà essere formulata così come previsto all'art. 99, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 101

– Rinuncia a concessione di aree parziale o totale costruzione – cappelle gentilizie –

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo di casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale o svincolo della polizza fidejussoria, il rimborso di una somma, tanto per le concessioni con scadenza, tanto per le concessioni perpetue, quantificato nell'art. 105 del presente Regolamento.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile - anche mediante traslazione in altra sepoltura o esumazione, estumulazione, cremazione - da cadaveri, ceneri o resti, che dovranno trovare sistemazione definitiva a cura, diligenza e onere del concessionario.

3. In tali casi spetterà, previa accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre allo svincolo dell'eventuale polizza fidejussoria restituzione del deposito cauzionale, un indennizzo per le opere costruite, sulla base del loro valore al momento dell'esecuzione, determinato, a spese e oneri dei concessionari, con perizia giurata redatta da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale. Spetta al concessionario il rimborso di una somma, tanto per le concessioni con scadenza, tanto per le concessioni perpetue, quantificato nell'art. 105 del presente Regolamento.

4. Le rinunce di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo non possono essere soggette a vincoli o condizione alcun genere.

5. Le aree che rientrano nella disponibilità giuridica del Comune a seguito di espressa rinuncia da parte dei concessionari originari o di loro aventi causa, saranno oggetto di nuove concessioni. In tal caso i nuovi concessionari dovranno corrispondere al Comune, oltre al corrispettivo delle vigenti tariffe per la concessione di aree, anche il rimborso delle spese che l'ente ha dovuto sostenere per rendere nuovamente fruibile l'area stessa, comprensive del rimborso assegnato al concessionario che ha retrocesso l'area, e quant'altro si renda necessario ai fini della disponibilità dell'area. Così come disposto al comma 2 del presente articolo, le spese per l'estumulazione e la conseguente sistemazione dei resti mortali in loculi cellette ossario e/o dell'eventuale cremazione dei resti mortali saranno a carico del concessionario rinunciante.

7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di cappella gentilizia.

8. Per l'accoglimento occorre che la sepoltura sia libera o che vi sia l'impegno del concessionario a liberarla prima della consegna da cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, che dovranno trovare sistemazione definitiva a cura, diligenza e onere del concessionario.

9. In tali casi spetterà, salvo accettazione da parte del Comune, al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un indennizzo sia per il terreno che per il costruito (sopra e sotto il suolo).

10. Per l'indennizzo per il terreno si utilizza un valore pari a 1/198 per il numero di anni di residua concessione se a tempo determinato, calcolato sulla tariffa vigente al momento del calcolo. Se la durata originaria della concessione era perpetua si calcola in via convenzionale il 50% del valore attuale così come previsto da seguente articolo del presente Regolamento.

11. Per l'indennizzo del terreno e Per il costruito è necessaria una stima da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale in base al valore di costruzione di un'opera analoga da sottoporre ad un abbattimento che in genere è sempre pari al 50% del valore. Di questo valore occorre l'accettazione preventiva da parte dell'interessato.

12. La domanda di rinuncia dovrà essere formulata così come previsto all'art. 99, comma 5, del presente Regolamento.

– Revoca –

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico o per soppressione del cimitero.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dall'Ufficio competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché per il deposito temporaneo dei defunti ove necessario.

3. Del provvedimento preso, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, almeno un mese prima. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione di avviso per la durata di 60 giorni all'albo comunale e negli appositi spazi presso il cimitero. L'avviso dovrà indicare il giorno fissato per le operazioni. Nel giorno indicato le operazioni avverranno anche in assenza del concessionario.

Art. 103

– Decadenza –

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione/estumulazione o cremazione, salvo che non sussistano cause di forza maggiore documentate e riconosciute dal Servizio Cimiteriale;
- b) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto, o all'avvio dei lavori o alla costruzione delle opere nei tempi previsti, oppure quando vengano accertate, una volta ultimati i lavori, difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi nel termine prescritto;
- c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere e del loro decoro o con pregiudizio della stabilità delle tombe vicine.
- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione o comunque trasferita a terzi;
- e) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- f) quando non sia esercitato il diritto al subentro nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento;
- g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente regolamento.

2. Dell'atto di decadenza, per i casi di cui ai punti a), b), d), e) viene data comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.

3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al comma 1 è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o, in caso di sua irreperibilità, previa pubblicazione delle diffida all'albo comunale on line ed all'interno del cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi per i casi di cui al punto a) e di trenta giorni per i casi di cui al punto b) del comma 1.

4. Trascorsi senza esito i giorni della diffida verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

5. Pronunciata la decadenza della concessione il servizio cimiteriale provvederà alla traslazione dei cadaveri, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.

6. Le opere delle sepolture decadute entrano (o ritornano se la concessione riguarda opere già di proprietà dell'Amministrazione) nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione, al loro restauro, alla loro demolizione.

7. Il Comune disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

8. In caso di decadenza il concessionario non può vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 104

– Estinzione –

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero. In quest'ultimo caso gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, titolari di regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere, a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune. In tali casi le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

Art. 105

– Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia –

1. I manufatti cimiteriali, siano essi loculi, ossari o cappelle di famiglia, che siano stati retrocessi al Comune, vengono da questo concessi ad altri applicando la tariffa vigente.

2. Il concessionario che retrocede al Comune un manufatto cimiteriale avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato per ottenere la concessione medesima, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti, pari al:

- 50% quando la retrocessione avvenga entro il secondo anno dalla concessione;
- 40% quando la retrocessione avvenga dopo il secondo anno ed entro il quinto anno dalla concessione;
- 20% quando la retrocessione avvenga dopo il quinto ed entro il decimo anno dalla concessione;
- 10% quando la retrocessione avvenga dopo il decimo anno ed entro il ventesimo anno dalla concessione.

3. Il concessionario che retrocede al Comune di aree libere avrà diritto al rimborso in misura:

- per concessioni perpetue pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
- per concessioni con scadenza si applica quanto previsto al comma 2. del presente regolamento.

4. Il concessionario che retrocede al Comune aree, con parziale o totale costruzione e tombe di famiglia, salvo di casi di decadenza, il concessionario avrà diritto ad un indennizzo forfetario per le opere costruite, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. Le percentuali di cui ai commi precedenti si intendono riferite alle tariffe in vigore al momento della stipula della concessione.
6. Nessun rimborso quando la rinuncia abbia luogo trascorsi venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.
7. Le concessioni che sono state oggetto di rinuncia rientrano nel possesso dell'Amministrazione, la quale può concederle nuovamente dietro pagamento del corrispettivo delle tariffe vigenti.
8. E' fatto assoluto divieto ai privati di disporre autonomamente del manufatto al fine di rivenderlo, affittarlo o compiere altre operazioni non consentite sul demanio comunale.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 106

– Accesso al cimitero –

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati provvedono sotto la propria responsabilità, previa comunicazione alla Segreteria e al Servizio Tecnico Comunale.
2. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento ed un abbigliamento consono e idoneo alla natura del luogo.
3. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.
4. Le imprese incaricate dall'Amministrazione rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.
5. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori. Allo scopo può essere prescritto il versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale determinata in base alla normativa vigente.

Art. 107

– Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri –

1. Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dai Servizi Tecnici Comunali.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche che dovranno essere valutate volta per volta dei Servizi Tecnici Comunali.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente all'area interessata dai lavori deve essere riordinato, pulito e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

4. Non potranno essere introdotti materiali all'interno dei cimiteri e eseguiti lavori nei giorni compresi tra il 23 e il 26 dicembre, nel periodo immediatamente precedente e successivo alla commemorazione dei defunti, secondo le date di volta in volta definite dall'Amministrazione Comunale. Le imprese devono sospendere tutte le lavorazioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, alla completa pulizia, nei periodi indicati nel presente comma.

5. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Settore Lavori Pubblici. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, eventuali danni procurati agli spazi comuni dovranno essere ripristinati a spese e cura del concessionario.

6. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

7. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

8. Alle imprese non è consentito l'uso delle attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.

9. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

10. Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o concessi a privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia al fine di consentire la gestione del sinistro.

Art. 108

– Recinzione aree – Materiali di scavo –

1. Nell'esecuzione dei lavori, l'impresa che esegue i lavori deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per scongiurare pericolo di danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati e smaltiti secondo la normativa vigente; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 109

– Esecuzione di manufatti e collocazione di ricordi funebri –

1. Le sepolture non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

2. La costruzione del manufatto deve essere comunque contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

3. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Settore Edilizia Privata.

4. Qualsiasi lavorazione deve essere conforme alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri.

Art. 110

– Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo –

1. Le imprese del settore lapideo prima di procedere alla realizzazione di epigrafi e lapidi devono presentare ai servizi cimiteriali un progetto di lavoro, indicando posizione della sepoltura, tipologia del materiale da usare, dimensioni, ecc., per ottenere l'autorizzazione, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 88 del presente Regolamento.

2. I titolari ed il personale delle ditte non possono trattenersi nei locali del servizio di custodia e degli uffici se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche: presentazione dei progetti, richiesta di informazioni sulla posizione delle sepolture, ecc.

3. E' fatto altresì divieto ai titolari ed al personale delle ditte di:

- a) prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
- b) trattenersi nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe loro affidato;
- c) trattenersi nei blocchi di colombari oltre il tempo strettamente al prelievo dei marmi sui quali devono inserire l'epigrafe e all'installazione degli stessi nei colombari;
- d) avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;
- e) avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione, anche parziale, del lavoro loro affidato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 111

– Mappe –

1. Presso i cimiteri è tenuto un registro delle sepolture e una mappa per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detta mappa può essere tenuta anche con mezzi informatici.

2. Presso l'Ufficio competente è tenuto il repertorio dei contratti nel quale sono registrate anche le concessioni cimiteriali.

3. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale, ed è costituita da cartografie riportanti la collocazione delle relative tombe in campo comune, sepolture in loculi e ossari.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 112

– Annotazione in mappa cimiteriale –

1. Sulla mappa cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo comune o concessa per tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale e/o repertorio cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;

- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

Art. 113

– Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali –

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Nel caso di cremazione di cadaveri con affidamento ai familiari, la registrazione avviene, con le modalità di cui al comma 1, su apposito registro tenuto presso i servizi cimiteriali.
3. In base ai dati contenuti in tale registro di cui al comma 1, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 114

– Schedario dei defunti –

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.
2. L'ufficio annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - le generalità del defunto;
 - il numero della sepoltura.

Art. 115

– Schedario delle concessioni –

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, ogni volta che sia necessario, l'elenco delle concessioni in scadenza, al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

Art. 116

– Segnaletica –

1. Devono essere installati in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e dei servizi, e che forniscano adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità motorie. In tal caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Nei pressi dell'ingresso principale potrà essere collocata apposita piantina indicante tutte le informazioni utili al visitatore, i percorsi per disabili, i servizi, i vari ambiti, etc. In generale, ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche da parte dei disabili.

Art. 117

– Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili –

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 118

-Onoranze funebri particolari -

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119

– Efficacia delle disposizioni del regolamento –

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo per quanto previsto al successivo art. 119 e per le parti per le quali lo stesso regolamento disponga diversamente.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture provate in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

5. E' da intendersi abrogato ogni atto emanato dall'amministrazione per le parti non compatibili col presente regolamento.

Art. 120

– Cautele –

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di manufatti, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue:

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 121

– Sepolture private e tumulazioni pregresse –

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio Decreto 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi abbia interesse, trova applicazione l'istituto

dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, di norma oggetto di accertamento giudiziale.

2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto, quando gli interessati non ritengano di richiederne l'accertamento in sede giurisdizionale, è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà. In questo caso, i testimoni dovranno essere ultracinquantenni ed attestare, oltre a quanto di propria diretta conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i genitori.

3. Ove i fatti risultino comprovati, il Comune ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.

4. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso

Art. 122

– Tariffe –

1. Ogni anno, in sede di formazione di bilancio, la Giunta Comunale determina l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali.

Art. 123

– Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria –

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D. Lgs.vo 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suoi delegati l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano sempre al Responsabile del servizio di polizia mortuaria o suoi delegati su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.vo 267/2000.

Art. 124

– Rinvii –

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ogni altra disposizione di legge e regolamento, compresa la normativa regionale, vigente in materia.

2. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente Regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

Art. 125

– Sanzioni –

1. Salva la configurazione di illecito penale, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati, si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del DLgs 18/08/00 n. 267.

2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689.

3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione nell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ci si dovrà attenere ai seguenti criteri:

- valutazione della gravità della violazione in rapporto ai principi che attengono alla correttezza dell'attività funebre ed al rispetto del sentimento dei defunti;
- comportamento recidivo del soggetto autore della violazione.

Art. 126

– *Entrata in vigore* –

1. Il presente Regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:

- adozione da parte del Consiglio Comunale;
- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della delibera consiliare di approvazione;
- ad intervenuta esecutività dell'atto, entrata in vigore del presente regolamento e conseguente pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Massa Marittima.